

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 2021, n. 526

L.R. n. 24/2012 e ss.mm.ii. - Procedura sostitutiva di cui all'art. 14-bis c. 2 relativa agli adempimenti propedeutici all'affidamento dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto a livello di ARO - Proroga Commissario ad Acta e cessazione delle attività commissariali per gli ARO BA/4, ARO BA/6, ARO FG/6, ARO FG/7, ARO LE/1, ARO LE/3, ARO LE/6, ARO LE/8, ARO LE/9, ARO LE/11.

L'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative, Avv. Anna Grazia Maraschio, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari, confermata dal Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche e convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue.

Visti:

- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 di modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione che ha inciso sia sull'esercizio delle funzioni amministrative, che sulla potestà legislativa riservata alle Regioni, anche in considerazione della sentenza della corte costituzionale n. 43/2004 che ha riconosciuto la legittimità dei poteri sostitutivi regionali;
- la legge n. 131/2003 *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;
- la L.R. 20 agosto 2012 n. 24 *"Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici locali"* che reca la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e definisce il modello adottato nella Regione Puglia per l'organizzazione dei servizi medesimi, tra cui la gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati;
- la L.R. 13 dicembre 2012 n. 42 *"Modifica alla L.R. 20 agosto 2012, n. 24"*;
- la L.R. 4 agosto 2016, n. 20 *"Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)"*;
- la D.G.R. 2147 del 23/10/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 160 del 7/11/2012, concernente la perimetrazione degli ARO, nella quale sono stati definiti complessivamente 38 Ambiti di Raccolta Ottimali;
- la D.G.R. 2877 del 20/12/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 7 del 15/01/2013, concernente il modello organizzativo dell'ARO per lo svolgimento delle funzioni associate di organizzazione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto da parte dei Comuni;
- la D.G.R. 1346 del 22/07/2013 con cui è stato approvato il nuovo schema di Carta dei Servizi, inserito alla parte II O3 nel Piano Regionale di Gestione dei rifiuti solidi urbani di cui alla Deliberazione di Consiglio Regionale n. 204/2013, che sostituisce lo schema di carta dei servizi approvato con D.G.R. 194/2013, recante gli standard tecnici per i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani;
- la D.G.R. n. 1642/2015 di modifica della perimetrazione di alcuni ARO, effettuata con D.G.R. n. 2147 del 23/10/2012;
- le DD.G.R. nn. 1169/2014, 2725/2014, 800/2015, 382/2017 con cui la Giunta Regionale ha provveduto all'attivazione delle procedure sostitutive ex art. 14-bis co. 2 della L.R. n. 24/2012 e ss.mm.ii. nei confronti degli ARO che non hanno avviato le procedure per la progettazione, affidamento e avvio del servizio unitario di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani a livello d'ambito;

Visti altresì:

- l'art. 200 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 comma 4 che prevede che *"Le regioni disciplinano il controllo,*

anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni”;

- *l’art. 3-bis c. 1-bis della L. n. 148/2011 e ss.mm.ii., il quale dispone che statuisce che “A tutela della concorrenza e dell’ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi”;*
- *l’art. 2 comma 1 della legge regionale n. 24/2012 così come modificato dalla legge regionale n. 20/2016, il quale stabilisce che “per il settore dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati l’ambito territoriale ottimale viene individuato nell’intero territorio regionale”;*
- *l’art. 8 comma 3 della L.R. n. 24/2012, così come modificato dalla L.R. n. 20/2016, il quale statuisce che “La pianificazione regionale, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata a massimizzarne l’efficienza, può definire perimetri territoriali di ambito di dimensione inferiore a quello regionale per l’erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Aree omogenee. I perimetri di tali aree sono individuati dalla Regione nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilati”;*
- *l’art. 8 comma 6 della L.R. n. 24/2012, così come modificato dalla L.R. n. 20/2016, il quale statuisce “La perimetrazione delle Aree Omogenee, quale articolazione interna dell’ATO, è disposta dalla Giunta regionale con deliberazione, sentita l’ANCI e la Commissione consiliare regionale competente. In sede di prima attuazione è vigente la perimetrazione disposta con Delib.G.R. 23 ottobre 2012, n. 2147 recante “Perimetrazione degli ambiti di raccolta ottimale” e successive modifiche intervenute”;*
- *l’art. 9 comma 1 della L.R. n. 24/2012 così come modificato dalla L.R. n. 20/2016 il quale statuisce che “Per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli Enti locali, è istituita quale organo unico di governo un’Agenzia denominata “Agenzia territoriale della regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti...”;*
- *l’art. 14-bis comma 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii. prevede il controllo sugli enti locali facenti parte dell’ARO anche in via sostitutiva, attraverso Commissari ad acta, ai sensi dell’art. 200 c. 4 del D. Lgs. 152/2006;*
- *l’art. 14 comma 5 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii. che “la retribuzione dei commissari ad acta è definita con deliberazione di Giunta regionale, in relazione ai compiti specifici assegnati, in conformità alla normativa vigente”;*
- *l’Ordine del Giorno n. 191 del 20/11/2013, rubricato “Misure di accelerazione delle procedure di affidamento dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti”, con il quale il Consiglio Regionale impegna il Governo all’attivazione delle procedure sostitutive ex articolo 14-bis, comma 2, della L.R. 24/2012 e s.m.i. , con conseguente nomina di un Commissario ad acta per gli ARO che non abbiano approvato il progetto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l’intero territorio dell’ARO entro 60 giorni dalla data di approvazione in Consiglio del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU);*
- *la L.R. 45/2013 che all’art. 29 comma 5 dispone l’attivazione delle procedure sostitutive da parte della Regione per gli ARO inadempienti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 dell’art. 14 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;*

Premesso che

- *la perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimali (di seguito ARO), unico livello secondo cui i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto possono essere erogati nel territorio regionale, è stata disposta con Deliberazione di Giunta regionale n. 2147 del 23 ottobre 2012 “L.R. n. 24/2012. Perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale”, pubblicata sul B.U.R.P. n. 160 del 7/11/2012.*

- il secondo periodo dell'art. 3-bis. del decreto legge 13/08/2011 n. 138 s.m.i. *“La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni.”*;
- in accordo con tale disposizione, la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii. ha previsto, all'art. 8 c. 3, che *“La pianificazione regionale, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata a massimizzarne l'efficienza, può definire perimetri territoriali di ambito di dimensione inferiore a quello regionale per l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Aree omogenee. I perimetri di tali aree sono individuati dalla Regione nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilati”* e, all'art. 8 c. 6, che la perimetrazione degli ARO, quale articolazione interna dell'ATO, è demandata, sentita l'ANCI e la Commissione consiliare regionale competente, all'approvazione con delibera della Giunta Regionale; in sede di prima attuazione è vigente la perimetrazione disposta con D.G.R. 23 ottobre 2012, n. 2147 e successiva modifica;
- attraverso un percorso di condivisione con i Comuni e con l'ANCI Puglia, meglio descritto nella citata D.G.R. 2147/2012, viste le proposte di perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale trasmesse dagli stessi Comuni, entro i termini stabiliti con la stessa D.G.R. 2147/2012, e dopo un attento esame di confronto con i soggetti rappresentanti delle parti coinvolte, il territorio regionale è stato suddiviso in 38 Ambiti di Raccolta Ottimale. Nella definizione della perimetrazione degli ARO sono stati adottati, come meglio specificato nell'atto di giunta ed in particolare nel documento tecnico di accompagnamento, i seguenti, criteri:
 - 1) rispetto dell'unicità dei flussi di raccolta per ciascun ARO;
 - 2) salvaguardia di gestioni unitarie esistenti dei servizi di raccolta;
 - 3) rispetto dei parametri relativi alla popolazione e al coefficiente di picco relativo all'annualità 2011;
- con successiva D.G.R. n. 1642/2015 è stata aggiornata, sempre in conformità ai criteri anzidetti e recependo le motivazioni addotte dai comuni, la perimetrazione degli ARO 5/FG, ARO 1/FG, ARO 2/LE e ARO 5/LE;
- con D.G.R. 2877/2012 la Giunta ha invece provveduto a disciplinare il modello di funzionamento dell'ARO secondo lo schema allegato alla stessa Deliberazione, per consentire un'omogenea attuazione su tutto il territorio regionale delle procedure necessarie per l'erogazione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 14 della L.R. 24/2012, e ss.mm.ii. In particolare la D.G.R. dispone che i Comuni rientranti nel medesimo ARO, nel rispetto delle perimetrazioni definite con D.G.R. 2147/2012, possono associarsi mediante convenzione di cui all'art. 30 del TUEL, in ottemperanza all'art. 10 comma 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.; in allegato all'atto di giunta è fornita una bozza di convenzione, alla quale si rinvia, nella quale sono riportati finalità dell'associazione, caratteristiche, compiti e funzioni dell'assemblea di ARO, nonché dell'Ufficio comune di ARO;
- dopo un periodo di commissariamento, DD.G.R. n. 957/2013, n. 1157/2013, n. 1611/2013, esercitato dalla Regione attraverso l'attivazione delle procedure sostitutive, di cui all'art. 14-bis c. 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii., con la nomina di commissari ad acta, nei confronti dei Comuni inadempienti nella costituzione degli ARO, tutti i n. 38 ARO del territorio regionale si sono costituiti entro i primi mesi del 2014;
- la Giunta Regionale con la D.G.R. 1169 del 10/06/2014, la D.G.R. 2725 del 18/12/2014 e la D.G.R. 800 del 17/04/2015, verificato il ritardo di alcuni ARO nell'approvazione del progetto del servizio unitario di spazzamento, raccolta e trasporto degli RSU entro il termine di 60 giorni dalla data di approvazione

- del PRGRU, come ivi anche previsto, ha attivato le procedure sostitutive, ex art. 14-bis c. 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii., nominando un Commissario ad acta per ognuno degli ARO inadempienti nell'approvazione del progetto del servizio a livello d'ambito, al fine di espletare gli adempimenti propedeutici alla procedura di affidamento;
- il Presidente della Giunta Regionale ha ritenuto opportuno, con D.P.G.R. n. 53 del 6 febbraio 2017 *"Proroga Commissario ad Acta Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti - Art. 16 Legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii."* e successive proroghe, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa vigente in materia di raccolta differenziata e considerato che permanevano condizioni di problematicità complesse nelle procedure di affidamento dei servizi unitari a livello di alcuni ARO, affidare all'AGER le funzioni commissariali relativi agli ARO, di cui all'art. 14-bis c. 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii., attivate con provvedimenti di Giunta alla DD.G.R. nn. 1169/2014, 2725/2014 e 800/2015, attribuendo al Commissario ad Acta dell'AGER, nominato, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii., con D.P.G.R. n. 527 del 05/08/2016, lo svolgimento di definite e specifiche attività:
 - a. convocazione del Sindaci dei Comuni rientranti nell'ARO al fine di acquisire copia degli atti propedeutici alle procedure di affidamento dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, già approvati dai Comuni;
 - b. individuazione dei Comuni inadempienti che non abbiano provveduto ad approvare gli atti propedeutici alla procedura di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto all'interno di ARO;
 - c. verifica dell'omogeneità della documentazione prodotta dall'ufficio comune di ARO individuando e valutando le difformità presenti negli atti dei singoli Comuni, al fine di garantire il rispetto del carattere di unitarietà nell'ARO tenendo conto delle specificità dei singoli Comuni;
 - d. assunzione delle informazioni sulle modalità di corresponsione delle quote di finanziamento per il funzionamento dell'ufficio comune di ARO, già determinate dall'Assemblea di ARO, nel rispetto di quanto indicato dall'art. 12 dello schema di convenzione di cui alla D.G.R. 2877/2012;
 - e. determinazione delle modalità di corresponsione delle quote di finanziamento per il funzionamento dell'ufficio comune di ARO, qualora non siano state definite da parte dell'Assemblea di ARO;
 - f. definizione degli atti necessari all'attivazione della procedura di affidamento dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani a livello di ARO, limitatamente ai seguenti adempimenti:
 - 1. elaborazione ed approvazione dei regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
 - 2. elaborazione ed approvazione della relazione che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, sulla base dello schema di carta dei servizi, adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale con DGR 194/2013, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 24/2012, e sostituito dalla Parte II 03 del PRGRU con deliberazione di Consiglio Regionale n. 204/2013;
 - 3. coordinamento delle attività di progettazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati a livello di ARO, ricorrendo eventualmente ad affidamento del relativo incarico nel rispetto delle normative vigenti in materia di contratti pubblici, tenuto conto dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale;
 - 4. approvazione del progetto unitario di ARO di cui al precedente punto;
 - 5. redazione ed approvazione della relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le

- compensazioni economiche se previste, in ottemperanza all'art. 34 c. 20 della L n. 221/2012 e ss.mm.ii.;
6. adozione di tutti gli atti e i provvedimenti utili e necessari all'attivazione della procedura di affidamento del servizio a livello di ARO;
 7. nomina del Responsabile del procedimento attinente alle procedure di affidamento dei contratti relativi alla progettazione ed all'esecuzione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani a livello di ARO;
 8. espletamento della procedura di affidamento dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, anche avvalendosi di altre stazioni appaltanti nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici;
 9. approvazione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari alla risoluzione delle problematiche esistenti nelle procedure di affidamento già avviate;
 10. approvazione degli atti e provvedimenti per l'esecuzione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani in termini di ARO;
- con D.P.G.R. n. 53 del 6 febbraio 2017 il Presidente ha, altresì, autorizzato il Commissario ad Acta dell'AGER alla nomina di sub-commissari con attribuzione di specifici compiti;
 - la Giunta regionale con D.G.R. n. 382 del 24/03/2017, prendendo atto delle disposizioni contenute nel D.P.G.R. n. 53/2017, visto il permanere di criticità e verificatene altre, ha, tra l'altro, attivato le funzioni commissariali, di cui all'art. 14-bis c. 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii., per ulteriori ARO, affidandole al Commissario ad acta dell'AGER, assegnando, inoltre, a quest'ultimo:
 1. l'incarico di redigere apposita relazione recante lo stato attuativo degli ARO ed un approfondimento relativo alla gestione unitaria dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani a livello di ARO di cui alle perimetrazioni ex D.G.R. 2147/2012 e ss.mm.ii. anche in considerazione delle modifiche normative intervenute;
 2. la definizione della retribuzione dei sub-Commissari ad acta di cui all'articolo 14 c. 5 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii. in coerenza con le disposizioni vigenti con successivo decreto;
 3. l'organizzazione delle attività avvalendosi anche del personale della Regione Puglia e dei Comuni degli enti surrogati (ARO), ove occorra anche per le funzioni di RUP;
 4. l'adozione di adeguate garanzie procedurali nelle attività di commissariamento nei confronti degli enti surrogati, in coerenza con le indicazioni fornite dalla Regione Puglia;
 - la Giunta regionale, visti i positivi risultati ottenuti da alcuni ARO, con D.G.R. n. 689 del 09/05/2017 ha sospeso l'attività commissariale per gli ARO 6/BA, 3/LE e 8/LE, ha, inoltre, affidato al Dirigente delle Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche il compito di acquisire atti e provvedimenti dal Commissario ad acta e dai Comuni al fine di consentire la ricognizione dello stato attuativo degli ARO;
 - il Commissario ad acta dell'AGER, in attuazione delle disposizioni del D.P.G.R. n. 53/2017 e della D.G.R. n. 382/2017, con Decreto n. 62 del 08/08/2017, Decreto n. 86 del 24/10/2017 e ulteriori successivi, ha provveduto, tra l'altro, a:
 1. costituire una struttura tecnico-amministrativa commissariale di ARO con compiti di coordinamento e supporto dell'ufficio comune di ARO, nonché di controllo e verifica preventiva degli atti e provvedimenti relativi alla gestione unitaria dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani;
 2. nominare i sub-commissari per gli ARO per i quali la Giunta regionale, con DD.G.R. nn. 1169/2014, 2725/2014, 800/2015 e 382/2017, ha attivato le procedure sostitutive di cui all'art. 14-bis comma 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii., attribuendo agli stessi specifiche funzioni dettagliate nei suddetti Decreti;

Considerato e preso atto che

- in riscontro alle numerose richieste della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica, al fine di effettuare un'analisi ricognitiva sullo stato di attuazione delle procedure di progettazione, affidamento, e esecuzione e gestione dei servizi unitari a livello di alcuni ARO, l'AGER, nel frattempo costituita, con nota prot. n. 837 del 04/02/2019, come rilevato dal Commissario ad acta per gli ARO, già Direttore generale dell'AGER, dalla struttura di coordinamento e dai sub-commissari nominati, ha rappresentato il permanere di ritardi e problematiche in ordine all'espletamento degli adempimenti propedeutici all'affidamento del servizio unitario;
- con pari nota l'AGER, ha, altresì, ricapitolato lo stato di attuazione dell'avvio dei servizi unitari per tutti i n. 38 ARO regionali, nonché, per gli ARO commissariati ha specificato le motivazioni del permanere dello stato di commissariamento con riferimento a tutte o alcune delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento e gestione del servizio; ha, in ultimo, indicato se è stato o meno nominato un sub-commissario, come sinteticamente riportato nella tabella di cui alla D.G.R. n. 1792 del 07/10/2019;
- con nota prot. n. 6814 del 24/09/2019, il Direttore Generale dell'AGER, in considerazione degli ulteriori e sopravvenuti oneri in capo alla direzione generale dell'Agenzia, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di Commissario ad acta per gli ARO, impegnandosi ad inviare idonea e dettagliata relazione sulle attività commissariali svolte;
- con successiva D.G.R. n. 1792 del 07/10/2019, la Giunta regionale, stante le situazioni di criticità tecniche e amministrative presenti ancora in taluni ARO, ha deciso di nominare quale Commissario ad acta per gli ARO commissariati specificati nel D.P.G.R. n. 53 del 6 febbraio 2017, nella D.G.R. n. 382 del 24/03/2017 e nella D.G.R. n. 689 del 09/05/2017, l'Avv. Gianfranco Grandaliano, vista la disponibilità espressa con nota del 30/09/2019, attribuendogli le funzioni e le attività specificate nelle summenzionate delibere (D.P.G.R. 53/2017, D.G.R. 382/2017 e D.G.R. n. 689/2017).
- con la richiamata D.G.R. n. 1792/2019, inoltre, la Giunta ha, tra l'altro:
 1. autorizzato il Commissario ad Acta ad avvalersi del supporto di sub-commissari;
 2. autorizzato il Commissario ad Acta a costituire una struttura tecnico-amministrativa commissariale con compiti di coordinamento e supporto agli uffici comune di ARO, nonché ai sub-commissari dell'espletamento delle loro funzioni;
 3. disposto che il Commissario potrà avvalersi per la gestione e l'esecuzione delle attività anche dell'Agenzia territoriale della regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER);
 4. stabilito che il Commissario ad Acta nominato provveda a trasmettere una dettagliata relazione sullo stato di fatto dell'avvio dei servizi unitari di ARO, anche al fine di consentire alla Giunta regionale di verificare se sono state raggiunte le condizioni per le quali si possa procedere alla sospensione e chiusura delle attività commissariali di cui all'art. 14-bis comma 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;
- la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, con note prot. n. 14409 del 06/11/2019, n. 16326 del 10/12/2019, n. 1318 del 23/01/2020, n. 9871 del 09/09/2020, n. 14859 del 17/12/2020 e in ultimo con prot. n. 244 del 08/01/2021 a cura della Direzione di Dipartimento, ha chiesto e più volte sollecitato, il Commissario ad acta, in ottemperanza a quanto deliberato dalla Giunta con D.G.R. n. 1792 del 07/10/2019, a trasmettere la relazione sullo stato di avvio dei servizi unitari, in cui:
 - sia rappresentata ogni eventuale specifica criticità nell'avvio dei servizi unitari per ciascun ARO commissariato;
 - vengano chiarite le eventuali motivazioni del permanere dello stato di commissariamento per gli ARO inadempienti, con riferimento a tutte o ad alcune delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento e gestione del servizio unitario;
 - siano comunicate se sono state raggiunte le eventuali condizioni per le quali si possa procedere

alla sospensione e chiusura delle attività commissariali di cui all'art. 14-bis comma 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii., tanto al fine di consentire alla Giunta regionale di emanare i successivi provvedimenti di competenza. Tanto anche in considerazione delle richieste di chiarimenti, da parte di alcuni ARO commissariati, sulla sussistenza o meno delle motivazioni per il proseguimento del commissariamento relativo al mancato avvio delle procedure di affidamento del servizio unitario;

Rilevato che

- il Commissario ad Acta, nominato con D.G.R. n. 1792/2019, in data 13/01/2021, ha provveduto, all'invio della relazione di dettaglio sullo stato di attuazione dell'avvio dei servizi unitari, dando seguito alle numerose note di sollecito da parte della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
- con D.G.R. n. 73 del 18/01/2021, la Giunta regionale ha deliberato di prorogare, senza soluzione di continuità sino al 31 marzo 2021 l'incarico di Commissario ad Acta, nominato con D.G.R. n. 1792/2019, nelle more della strutturazione e organizzazione di un nuovo modello commissariale per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 14bis comma 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii., stante che, come rappresentato nella stessa deliberazione, l'attuale modello organizzativo, che affida in capo ad un unico Commissario ad Acta molteplici mansioni, ha evidentemente mostrato le enormi difficoltà nell'adempimento delle stesse da parte di un unico soggetto, anche a fronte delle diverse e particolari problematiche relative ai diversi ARO commissariati in ordine alle difficoltà di progettazione, affidamento e avvio del servizio unitario di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- con nota prot. 1672 del 05/02/2021, la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, sulla base delle valutazioni istruttorie effettuate in ordine alle informazioni contenute nella relazione del Commissario ad Acta trasmessa il 13/01/2021, ha rappresentato all'Assessorato all'Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche, il quadro dello stato di attuazione dell'avvio dei servizi unitari, da cui è emerso per alcuni ARO commissariati il superamento delle problematiche e per altri ancora il permanere di criticità;
- la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, completato l'iter istruttorio sullo stato di attuazione dell'avvio dei servizi unitari, ha prospettato, dunque, con proposta di deliberazione del 12/03/2021, la cessazione delle funzioni commissariali per gli ARO per i quali è risultato, dalla relazione trasmessa dal Commissario ad Acta in data 13/01/2021, l'avvio del servizio unitario senza evidenza di alcuna criticità, tra i quali in particolare anche l'ARO FG/6 e l'ARO FG/7;
- con nota prot. 1395 del 12/03/2021 il Comune di Roseto Valfortore ha evidenziato, con riferimento al proprio Ambito di appartenenza, una serie di problematiche e criticità che interessano l'ARO FG/7, non rappresentate nella summenzionata relazione del Commissario ad Acta;
- la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, in seguito a quanto evidenziato dal Comune di Roseto Valfortore, ritenendo necessario effettuare ulteriori approfondimenti istruttori, ha chiesto al Commissario ad Acta, con nota prot. n. 5043 in data 23/03/2021, di relazionare con la massima urgenza e in tempi brevissimi sullo stato di attuazione dell'avvio del servizio nell'ARO FG/7, fornendo ogni utile e necessaria informazione, compreso l'effettivo avvio del servizio unitario per tutti i comuni dell'ambito, per valutare, ai fini della predisposizione del provvedimento di Giunta regionale, l'esistenza delle condizioni per la cessazione o il mantenimento delle funzioni commissariali. Per le stesse motivazioni gli stessi necessari chiarimenti stante richiesti anche per l'ARO FG/6;
- in data 26/03/2021, il Commissario ad Acta ha trasmesso la relazione di aggiornamento sugli ARO FG/6 e FG/7 dalla quale è emersa la presenza di una serie di criticità che interessano l'Ambito di raccolta ottimale FG/7, che rendono necessario mantenere le funzioni commissariali, di cui all'art. 14-bis, comma 2 della L.R. 24/2012 ss.mm.ii., modificando la proposta di deliberazione del 12/03/2021;

Ritenuto, pertanto, necessario

- procedere alla cessazione delle funzioni commissariali per i n. 6 ARO per i quali è stato dato avvio al servizio unitario di igiene urbana: ARO BA/4, ARO FG/6, ARO LE/1, ARO LE/6, ARO LE/9, ARO LE/11;
- confermare, altresì, definitivamente la cessazione delle funzioni commissariali per i n. 3 ARO di cui alla D.G.R. n. 689 del 09/05/2017: ARO BA/6, ARO LE/3, ARO LE/8;
- confermare l'attivazione delle funzioni commissariali, di cui all'art. 14-bis, comma 2 della L.R. 24/2012 ss.mm.ii., per n. 21 ARO per i quali non è stato data ancora avvio al servizio unitario di igiene urbana, ovvero sussistono criticità nella gestione dello stesso, tanto al fine di perseguire gli obiettivi di raccolta differenziati posti dalla pianificazione regionale e dalla normativa nazionale ed europea;
- nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis della L.R. n. 24/2012 e ss.mm.ii., il Commissario ad Acta per l'esercizio delle funzioni e delle attività specificate nel D.P.G.R. n. 53 del 6 febbraio 2017, nella D.G.R. n. 382 del 24/03/2017 e nella D.G.R. n. 689 del 09/05/2017;
- stabilire che per ognuno degli ARO commissariati il Commissario ad Acta deve avvalersi del supporto di almeno un sub-commissario, con funzioni di supporto tecnico specialistico, da individuarsi, in via preferenziale, tra il personale tecnico e amministrativo della Regione Puglia in servizio presso il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, in possesso di comprovate competenze professionali necessarie allo svolgimento dei compiti da attribuire ai fini del superamento delle diverse criticità in atto nei diversi ARO, in ordine agli adempimenti connessi alla gestione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani;
- stabilire che il Commissario ad acta ha facoltà di individuare autonomamente professionalità esterne alla Regione solo nel caso in cui il personale regionale non sia sufficiente a coprire gli incarichi di sub-commissario.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettere f) – k) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7, nonché del D.P.G.R. n. 443/2015, propone alla Giunta:

- 1. di fare propria** la relazione dell'Assessora relatrice che qui si intende integralmente riportata;
- 2. di confermare**, l'esercizio dei poteri sostitutivi, di cui all'art. 14-bis, comma 2 della L.R. 24/2012 ss.mm.ii., per i n. 21 ARO, specificati nella tabella che segue, per i quali non è stato data ancora avvio al servizio unitario di igiene urbana, ovvero sussistono criticità nella gestione dello stesso, tanto al fine di perseguire gli obiettivi di raccolta differenziati posti dalla pianificazione regionale e dalla normativa nazionale ed europea:

PROVINCIA	ARO
BARI	ARO BA/1
	ARO BA/7
	ARO BA/8
BARLETTA - ANDRIA - TRANI	ARO BT/1
	ARO BT/2
	ARO BT/3
BRINDISI	ARO BR/2
	ARO BR/3
FOGGIA	ARO FG/1
	ARO FG/2
	ARO FG/4
	ARO FG/5
	ARO FG/7
	ARO FG/8
LECCE	ARO LE/2
	ARO LE/5
	ARO LE/7
	ARO LE/10
TARANTO	ARO TA/3
	ARO TA/4
	ARO TA/5

3. **di nominare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis della L.R. n. 24/2012 e ss.mm.ii., quale Commissario ad acta per gli ARO commissariati specificati nella tabella di cui al precedente punto 2.,
-
- attribuendogli le funzioni e le attività specificate nel D.P.G.R. n. 53 del 6 febbraio 2017, nella D.G.R. n. 382 del 24/03/2017 e nella D.G.R. n. 689 del 09/05/2017;
4. **di stabilire** che il Commissario ad acta nominato trasmetta alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia idonea documentazione sull'insussistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità, di cui al D. Lgs. 39/2013;
5. **di stabilire** che l'incarico ha durata di anni 1 (uno), a decorrere dalla notifica del presente atto all'interessato;
6. **di stabilire** che per ognuno degli ARO commissariati, di cui al precedente punto 2., il Commissario ad Acta dovrà avvalersi del supporto di almeno un sub-commissario, con funzioni di supporto tecnico specialistico, da individuarsi in via preferenziale tra il personale tecnico e amministrativo della Regione Puglia, in servizio presso il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, in possesso di comprovate competenze professionali necessarie allo svolgimento dei compiti da attribuire ai fini del superamento delle diverse criticità in atto nei diversi ARO, in ordine agli adempimenti connessi alla gestione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani;
7. **di autorizzare** il Commissario ad acta, con proprio provvedimento, a procedere alla nomina dei sub-commissari, attribuendo loro i relativi e specifici compiti;
8. **di riconoscere** ai sub-Commissari un'indennità mensile nei limiti massimi di cui ai Decreti del Commissario ad Acta nn. 62/2017 e 80/2017, in relazione alle attività effettivamente svolte rispetto ai compiti attribuiti e certificate dal Commissario ad Acta, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e strettamente finalizzate a consentire l'espletamento delle mansioni assegnate, secondo la

disciplina del trattamento di trasferta e dei rimborsi delle spese di missione sostenute dal personale dipendente della Regione Puglia, stabilita con D.P.G.R. 6 giugno 2011, n. 631;

9. **di stabilire** che gli emolumenti dei sub-Commissari siano a valere sul fondo comune costituito dai Comuni associati presso il Comune capofila per l'attivazione dell'ufficio comune di ARO, come stabilito dall'art. 12 dello schema di convenzione allegato alla D.G.R. 2877/2012, ovvero con le modalità stabilite dalle convenzioni regolanti i rapporti tra gli enti associati;
10. **di disporre** che il Commissario ad Acta potrà avvalersi per la gestione e l'esecuzione delle attività commissariali, nonché per ogni attività necessaria all'affidamento e all'avvio del servizio unitario di ARO, anche dell'Agenzia territoriale della regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER);
11. **di stabilire** che il Commissario ad Acta dovrà provvedere a redigere, con cadenza trimestrale e a fine incarico, una relazione di dettaglio sullo stato di attuazione dell'avvio dei servizi unitari per ciascun ARO, da trasmettere alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia;
12. **di cessare** per n. 6 ARO, per i quali è stato dato avvio al servizio unitario di igiene urbana, l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 14-bis comma 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.: ARO BA/4, ARO FG/6, ARO LE/1, ARO LE/6, ARO LE/9, ARO LE/11;
13. **di confermare**, definitivamente la cessazione delle funzioni commissariali per i n. 3 ARO di cui alla D.G.R. n. 689 del 09/05/2017: ARO BA/6, ARO LE/3, ARO LE/8;
14. **di demandare** alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche la notifica e trasmissione del presente provvedimento al Commissario ad acta, ai Comuni interessati e alle Prefetture;
15. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul portale istituzionale regionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

I funzionari

Ing. Annamaria Basile

Ing. Angelo Michele Cecere

Il Dirigente della Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche

Ing. Giovanni Scannicchio

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera le seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 443/2015

Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Ing. Barbara Valenzano

L'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche,
Vigilanza ambientale, Rischio industriale,
Pianificazione territoriale, Assetto del territorio,
Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative

Avv. Anna Grazia Maraschio

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative;

Vista la sottoscrizione posta in calce alla proposta di deliberazione;

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di fare propria** la relazione dell'Assessora relatrice che qui si intende integralmente riportata;
- di confermare**, l'esercizio dei poteri sostitutivi, di cui all'art. 14-bis, comma 2 della L.R. 24/2012 ss.mm. ii., per i n. 21 ARO, specificati nella tabella che segue, per i quali non è stato data ancora avvio al servizio unitario di igiene urbana, ovvero sussistono criticità nella gestione dello stesso, tanto al fine di perseguire gli obiettivi di raccolta differenziati posti dalla pianificazione regionale e dalla normativa nazionale ed europea:

PROVINCIA	ARO
BARI	ARO BA/1
	ARO BA/7
	ARO BA/8
BARLETTA - ANDRIA - TRANI	ARO BT/1
	ARO BT/2
	ARO BT/3
BRINDISI	ARO BR/2
	ARO BR/3
FOGGIA	ARO FG/1
	ARO FG/2
	ARO FG/4
	ARO FG/5
	ARO FG/7
	ARO FG/8
LECCE	ARO LE/2
	ARO LE/5
	ARO LE/7
	ARO LE/10
TARANTO	ARO TA/3
	ARO TA/4
	ARO TA/5

- di nominare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis della L.R. n. 24/2012 e ss.mm.ii., quale

- Commissario ad acta per gli ARO commissariati specificati nella tabella di cui al precedente punto 2.,
Avv. Gianfranco GRANDALIANO,
attribuendogli le funzioni e le attività specificate nel D.P.G.R. n. 53 del 6 febbraio 2017, nella D.G.R. n. 382 del 24/03/2017 e nella D.G.R. n. 689 del 09/05/2017;
4. **di stabilire** che il Commissario ad acta nominato trasmetta alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia idonea documentazione sull'insussistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità, di cui al D. Lgs. 39/2013;
 5. **di stabilire** che l'incarico ha durata di anni 1 (uno), a decorrere dalla notifica del presente atto all'interessato;
 6. **di stabilire** che per ognuno degli ARO commissariati, di cui al precedente punto 2., il Commissario ad Acta dovrà avvalersi del supporto di almeno un sub-commissario, con funzioni di supporto tecnico specialistico, da individuarsi in via preferenziale tra il personale tecnico e amministrativo della Regione Puglia, in servizio presso il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, in possesso di comprovate competenze professionali necessarie allo svolgimento dei compiti da attribuire ai fini del superamento delle diverse criticità in atto nei diversi ARO, in ordine agli adempimenti connessi alla gestione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani;
 7. **di autorizzare** il Commissario ad acta, con proprio provvedimento, a procedere alla nomina dei sub-commissari, attribuendo loro i relativi e specifici compiti;
 8. **di riconoscere** ai sub-Commissari un'indennità mensile nei limiti massimi di cui ai Decreti del Commissario ad Acta nn. 62/2017 e 80/2017, in relazione alle attività effettivamente svolte rispetto ai compiti attribuiti e certificate dal Commissario ad Acta, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e strettamente finalizzate a consentire l'espletamento delle mansioni assegnate, secondo la disciplina del trattamento di trasferta e dei rimborsi delle spese di missione sostenute dal personale dipendente della Regione Puglia, stabilita con D.P.G.R. 6 giugno 2011, n. 631;
 9. **di stabilire** che gli emolumenti dei sub-Commissari siano a valere sul fondo comune costituito dai Comuni associati presso il Comune capofila per l'attivazione dell'ufficio comune di ARO, come stabilito dall'art. 12 dello schema di convenzione allegato alla D.G.R. 2877/2012, ovvero con le modalità stabilite dalle convenzioni regolanti i rapporti tra gli enti associati;
 10. **di disporre** che il Commissario ad Acta potrà avvalersi per la gestione e l'esecuzione delle attività commissariali, nonché per ogni attività necessaria all'affidamento e all'avvio del servizio unitario di ARO, anche dell'Agenzia territoriale della regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER);
 11. **di stabilire** che il Commissario ad Acta dovrà provvedere a redigere, con cadenza trimestrale e a fine incarico, una relazione di dettaglio sullo stato di attuazione dell'avvio dei servizi unitari per ciascun ARO, da trasmettere alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia;
 12. **di cessare** per i n. 6 ARO, per i quali è stato dato avvio al servizio unitario di igiene urbana, l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 14-bis comma 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.: ARO BA/4, ARO FG/6, ARO LE/1, ARO LE/6, l'ARO LE/9, ARO LE/11;
 13. **di confermare**, definitivamente la cessazione delle funzioni commissariali per i n. 3 ARO di cui alla D.G.R. n. 689 del 09/05/2017: ARO BA/6, ARO LE/3, ARO LE/8;
 14. **di demandare** alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche la notifica e trasmissione del presente provvedimento al Commissario ad acta, ai Comuni interessati e alle Prefetture;
 15. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul portale istituzionale regionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Segretario della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
RAFFAELE PIEMONTESE